

Codice XST009

D.D. 20 dicembre 2017, n. 749

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - CIG 0386453F16): presa d'atto subaffidamento ex art. 118, comma 11 D.Lgs 163/2006 in capo all'Impresa CASTELLI 2014 S.r.l..

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");

- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale approvava il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e delle opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1163 del 23.10.2009 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera, procedendo contestualmente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed all'approvazione dei relativi atti di gara;

- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale confermava la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera;

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all'A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a., IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l'importo di aggiudicazione di € 202.312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;

- in data 30 maggio 2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI aggiudicataria (Appaltatore), veniva firmato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.

- in data 21.07.2011 l'Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire

accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto *“Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO”*, a far tempo dal 31 agosto 2011, veniva individuato nel dirigente regionale arch. Luigi Robino il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all'art. 9 del D.P.R. 207/2010;

- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la Stazione Appaltante riscontrava l'avvenuta notifica, di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell'Appaltatore, dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite *“Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata”* (C.F. 02489830352) in sigla *“Torreregionepiemonte Soc. Cons. a R. L.”*, Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 1-6481 dell'8.10.2013 la Giunta Regionale stabiliva che le funzioni relative alle materie attribuite alla Struttura Temporanea di livello dirigenziale denominata *“Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”* siano attribuite alla competenza della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con conseguente incardinamento di detta Struttura Temporanea in tale Direzione a far data dal 14.10.2013;

- con D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 la Giunta Regionale deliberava *“di rinnovare all'Arch. Luigi Robino l'incarico di responsabile della Struttura STS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”, responsabile del procedimento, con effetto dal 31.8.2014;*

- con D.G.R. n. 24-691 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad affidare all'Arch. Luigi Robino l'incarico di direttore della direzione regionale A18000 *“Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica”*, con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che *“conseguentemente e contestualmente vengono meno assegnazione ed incarichi conferiti all'Arch. Robino per effetto della DGR n. 28-218 del 4.8.14 ed ogni altro da questa discendente”* e pertanto l'incarico di Responsabile della Struttura STS102 *“Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”* e di Responsabile del Procedimento dell'Appalto in oggetto;

- con D.G.R. n. 28-695 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad attribuire con effetto dal 09 dicembre 2014 *“all'arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di responsabile della struttura temporanea XTS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” – responsabile del procedimento”*;

- con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 19.02.2015 veniva individuato, in sostituzione dell'ing Carlo Savasta dimessosi dall'incarico, quale nuovo Direttore dei Lavori l'Ing. Giuseppe Borgogno, funzionario tecnico della *“Struttura temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione”* della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;

- con D.G.R. n. 56-1813 del 20.07.2015, ad oggetto: “Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione dell’incarico di responsabile del settore SC A1405A "Logistica, edilizia e sistemi informativi", articolazione della direzione A14000 "Sanità", alla dirigente regionale Arch. Maria Luisa TABASSO”, veniva individuato a far data dal 3 agosto 2015, nel dirigente regionale Arch. Maria Luisa TABASSO il responsabile del Settore Regionale succitato;

- con D.G.R. n. 44-1923 del 27.7.2015 veniva conferito all’Arch. Maria Luisa TABASSO l’incarico di “responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione”, con decorrenza 3 agosto 2015;

- con D.G.R. n. 29-3690 del 25.7.2016 veniva disposto di riattribuire all’Arch. Maria Luisa TABASSO” anche la responsabilità *ad interim* della Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione - Responsabile del Procedimento;

- con D.G.R. n. 1-3915 del 13.9.2016 veniva, tra le diverse cose, stabilito che la Struttura Temporanea “Palazzo Uffici della Regione Piemonte – Fase di realizzazione” fosse incardinata nella Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – A11000 – con sede in Torino – Piazza Castello, 165.

Dato atto che in merito alle varianti in corso di esecuzione dell’appalto venivano autorizzate lavorazioni in variante al progetto originario riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che hanno conseguentemente comportato la rideterminazione del corrispettivo contrattuale, nonché la modifica delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di incidenza come più nel dettaglio di seguito riportato contestualmente alla ridefinizione delle tempistiche contrattuali ed in particolare:

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d’asta (20,97%), pari netti euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all’importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all’Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell’Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di “Atto Aggiuntivo preliminare”, sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d’asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d’asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in

ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n. 4" ;

- gli accadimenti più nel dettaglio di seguito esposti in merito all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Coopsette in data 30.10.2015, determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici, intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio

Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4 relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33, con conseguente rideterminazione dell'importo contrattuale in complessivi € 219.021.544,38.

Atteso che, in ordine alle vicende soggettive degli aggiudicatari dell'appalto in oggetto:

- con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 6.6.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici e con Determinazione Dirigenziale della Struttura XTS102 n. 141 del 10.6.2015 la Stazione Appaltante aveva provveduto alla presa d'atto ai sensi dell'art. 116 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. delle variazioni sociali avvenute nell'A.T.I. Finanziatrice;

- con Determinazione Dirigenziale n. 152/XST002 del 19.6.2015 la Stazione Appaltante aveva provveduto alla presa d'atto del recesso, a seguito della sottoposizione della società DE-GA S.p.A. (mandante) a procedura di concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F., dal Raggruppamento dell'ATI aggiudicataria, a fronte di atto a rogito Notaio Caranci, in data 16 giugno 2015, rep. 45526/14784, con scioglimento del mandato tra DE.GA, Coopsette e le altre mandanti, dando conseguentemente atto che la nuova composizione dell'A.T.I. mista aggiudicataria dell'appalto in argomento, risultava così composta:

COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandante, UNIECO Soc. Coop. – mandante, KOPA ENGINEERING S.p.A. – mandante, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. – mandante (Soggetto realizzatore);

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a. – mandante, CREDEMLEASING S.p.A. – mandante, SARDALEASING S.p.A. – mandante, CREDITO VALTELLINESE s.c. – mandante (Soggetto finanziatore);

- stante il disposto dell'art. 78 del R.D. n. 267/1942, la procedura concorsuale di messa in Liquidazione Coatta Amministrativa decretata Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto n. 541 del 30.10.2015, nei confronti dell'Impresa Coopsette soc. coop. Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi, con contestuale nomina del Dott. Giorgio PELLACINI quale Commissario Liquidatore dell'Impresa medesima ha determinato, nel caso di specie, lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica in esame;

- con nota prot. n. 163/15 del 30.11.2015 l'impresa C.M.B. provvedeva all'inoltro dell'Atto 30.11.2015 – rep. n. 13608 – n. 6752 raccolta - Notaio Patrizia Leccardi del Collegio Notarile di

Milano, registrato a Milano 1 il 30.11.2015 al n. 32784 serie 1T per il conferimento di mandato con rappresentanza esclusiva a CMB da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Capogruppo Mandataria) - UNIECO Soc. Coop – IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. e KOPA ENGINEERING s.p.a., “*per il completamento dell’Opera*” ... omissis.... “*nonché di altre prestazioni e attività che fossero ad esse affidate dal Committente, purchè strumentali, accessorie, connesse e/o complementari ai Lavori, ed ogni altro diritto ed azione derivante dalla realizzazione della parte di Opera da completare*”;

- in data 9.5.2016 la mandante KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 c.c. (Rogito Notaio Anna Colombo di Torino del 10.2.2016), presentava ricorso ex art. 161, comma sesto, LF (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente in data 13 settembre 2016, presentava domanda per essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 LF e ss. con vendita di tutta l’azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale KOPA veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18 del 19 ottobre 2016;

- in data 19.3.2017 la Società C.M.B. trasmetteva copia dell’atto n. 277511/44826 del 24.01.2017 Notaio Paolo Vincenzi di Carpi - acclarato al prot. n. 8735/XST009 del 20.3.2017, di scioglimento unilaterale del mandato conferito in data 30.11.2015 a C.M.B. da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA con atto a rogito Notaio Patrizia Leccardi di Milano ai nn. 13608/6752 di racc.;

- a seguito Decreto del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.3.2017 di improcedibilità del ricorso promosso il 10.01.2017 dalla Società UNIECO COOP. per concordato preventivo ex art. 161 L.F., il Ministero per lo Sviluppo Economico con proprio con Decreto n. 161 del 7.4.2017 ha disposto la Liquidazione Coatta Amministrativa della Società UNIECO COOP., con conseguente perdita dei requisiti necessari per l’esecuzione di lavori pubblici;

- la Società C.M.B. soc. coop. ha trasmesso in data 10.4.2017 Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, con il quale è stato conferito mandato speciale, gratuito ed irrevocabile alla Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) da parte della Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), quale mandataria per costituire una A.T.I. di tipo misto.

Dato atto che con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2-5141 del 7.6.2017, é stato disposto, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte e richiamate *per relationem*, tra le diverse cose, di prendere atto dei contenuti del suddetto Atto Costitutivo 10.04.2017 che dà evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione in capo alle singole imprese del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con le eccezioni evidenziate nel provvedimento medesimo, e contestualmente approvato lo schema di addendum contrattuale per il subentro del suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 37, comma 18 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel contratto d’appalto di che trattasi per il completamento dei lavori;

visto l’Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, stipulato in esecuzione di Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.5.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017, con l’ATI C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (capogruppo), e Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (mandante);

dato atto che in data 19.06.2017 con nota prot. n. 19211/XST009 la Stazione Appaltante ha riscontrato l'avvenuta notifica, di cui a nota prot. n. 79/17/CE del 12.06.2017 (acclarata in pari data al prot. n. 18389 XST009), da parte dell'Appaltatore dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite Rep. n. 278062 – raccolta n. 45169 del 10.04.2017 Notaio Paolo Vincenzi iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena con residenza in Carpi, registrato a Carpi il 27.04.2017 al n. 2723 Serie 1T, della Società "TORINO Società Consortile a Responsabilità Limitata" – part. IVA 09900100968 – con sede in Via Antonio Cechov n. 50 a Milano;

visto il verbale di ripresa delle attività in data 22.06.2017.

Dato, altresì, atto che:

- in data 17.06.2017 l'Ing. Giuseppe BORGOGNO ha confermato la volontà di rassegnare le dimissioni dall'incarico di Direttore Lavori dell'Appalto di cui trattasi;
- con D.G.R. n. 2-5298 del 6.07.2017 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la definizione di una convenzione da stipularsi con S.C.R. Piemonte S.P.A. per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'Ente Regione Piemonte;
- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017 in esecuzione della predetta D.G.R. è stato disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l'Amministrazione Regionale ha preso atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;
- con D.G.R. n. 38-5422 del 24.07.2017 è stato riattribuito con decorrenza 3.8. 2017 all'Arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di "responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST009 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione".

Vista la comunicazione prot n. 166/17AL del 18/07/2017 e la documentazione ad essa allegata, acclarata al prot. n. 22483/XST009 del 19/07/2017 di affidamento "*della fornitura con posa in opera di arredi e pareti attrezzate*" in capo all'impresa CASTELLI 2014 s.r.l. con sede in Via Einstein n. 63 a San Giovanni in Persicelo (BO) - part. IVA 01746530938 - per l'importo di € 1.741.019,83 compresi oneri della sicurezza per € 56.435,00 e oltre IVA;

visto il contratto di fornitura con posa in opera n. G201701707 stipulato in data 25/05/2017 tra la Torino s.c.a.r.l. ed il fornitore, trasmesso dall'Appaltatore in allegato alla suddetta comunicazione;

richiamata la nota prot. n. 23107/XST009 del 24.07.2017 con la quale è stata comunicata la sospensione del termine per la conclusione del procedimento sino alla data di ricevimento dell'Informazione Antimafia dalla Banca dati Nazionale Unica Antimafia, ex D.Lgs. n. 159/2011, in capo all'impresa di cui trattasi, con contestuale richiesta di integrazione della documentazione

prodotta, con particolare riferimento agli allegati contrattuali “E) Programma delle Forniture” ed “S) Oneri della sicurezza”, nonché, ai fini della corretta qualificazione del subcontratto in esame quale subaffidamento o subappalto nonché dell’individuazione del termine per la conclusione del relativo procedimento ai sensi della puntuale normativa in materia per i conseguenti diversi adempimenti, specifica attestazione in ordine all’entità dell’importo contrattuale ascrivibile alla voce fornitura, e/o della percentuale ad essa attribuibile, nonché conseguentemente dell’importo e/o percentuale ascrivibile alla voce costo della manodopera e del personale, non risultando rinvenibile nel citato subcontratto tale indicazione;

dato atto che con la medesima nota prot. n. 23107/XST009 del 24.07.2017 è stato richiesto al Direttore dei Lavori Ing. Mauro Bartolomeo Fegatelli, proprie valutazioni in relazione:

- all’ascrivibilità del subcontratto comunicato all’istituto del subaffidamento di fornitura con posa in opera in luogo del subappalto ai sensi dell’art. 118 commi 8 e 11 – primo periodo - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- alla congruità delle specifiche tecniche di cui all’art. 1.2 del sopra richiamato subcontratto alle previsioni progettuali di cui alla Perizia suppletiva e di variante n. 4 approvata dalla Stazione appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017;
- alla coerenza dei tempi di esecuzione delle prestazioni previste nel subcontratto di cui trattasi con il cronoprogramma dei lavori allegato all’atto di subentro Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell’8.6.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino;
- alla sussistenza o meno di urgenza qualificata tale da consentire l’eventuale autorizzazione del subcontratto in via d’urgenza, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 del D.lgs n. 159/2011 s.m.i.;

preso atto della nota prot. SCR n. 7378 del 28.07.2017, acclarata al prot. n. 23852/XST009 del 31.07.2017, con la quale, relativamente al subcontratto in esame, il Direttore dei Lavori Mauro Bartolomeo Fegatelli, nel fare rinvio alle puntuali indicazioni rilasciate in materia dall’ANAC (cfr. estratto Deliberazione n. 847 del 03.08.2016: “*Al fine di stabilire se il sub-contratto stipulato tra aggiudicataria e ___Omissis___ . costituisca o meno subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006 ed incorra, quindi, nel divieto sopra indicato, occorre una verifica in concreto delle attività svolte da quest’ultima in cantiere; tale accertamento è rimesso al direttore dei lavori, secondo le indicazioni fornite in motivazione.*”) e nel confermare la necessità di acquisire puntuale suddivisione delle voci afferenti fornitura e mano d’opera costituenti il subcontratto di cui trattasi, ha richiamato quanto ipotizzato nel corso della riunione in cantiere del 27.07.2017 circa l’ipotesi di “*sdoppiamento del contratto trasmesso con uno di fornitura ed un secondo di subappalto per la posa in opera*”;

dato atto che con nota prot. n. 38036/XST009 del 31.10.2017 la Regione Piemonte ha provveduto:

- a prendere atto che con nota prot. n. 290/AL17 del 19.10.2017, e pertanto trascorsi circa tre mesi dalla richiesta della Stazione Appaltante e del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore, relativamente al subcontratto di cui trattasi, ha provveduto ad indicare che “*l’importo contrattuale ascrivibile alla voce fornitura è pari ad € 1.592.019,83 corrispondente al 91,44% del corrispettivo contrattuale*”, e che la quota “*ascrivibile alla voce costo della manodopera e del personale è pari ad € 149.000,00 corrispondente al 8,56% del corrispettivo contrattuale*”;
- ad evidenziare che non risultano prodotti, e pertanto ne è stata rinnovata la richiesta, gli allegati contrattuali domandati con la suddetta nota prot. n. 23107/XST009 del 24.07.2017;

- a riscontrare che il contratto G201701707 del 25.05.2017, allegato alla citata nota del 19.10.2017, risultando essere quello già allegato a precedente comunicazione dell'Appaltatore prot. n. 166/17AL del 18.07.2017, all'art. 8 non riporta la sopra esplicitata suddivisione tra l'importo della fornitura e quello della manodopera, ma unicamente l'importo complessivo delle prestazioni;
- a sottoporre all'attenzione dell'Appaltatore e della Direzione Lavori, tenuto conto che le prestazioni oggetto del subcontratto di cui trattasi parrebbero, ove le prestazioni risultassero eventualmente qualificabili in termini di subappalto anziché di subaffidamento di fornitura con posa in opera, riconducibili, come da *“Relazione tecnica-specialistica”* (PR_3_EV4_R003_00) allegata ai documenti della PSV n. 4, alle *“Partizioni interne vetrate”* *“finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità”*, alla categoria OS6 – categoria non prevista in bando ed inserita in contratto con la medesima PSV n. 4, in ordine alla l' A.T.I. Appaltatrice, in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, stipulato in esecuzione di Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.5.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017, ha provveduto con nota 76/17EC del 08.06.2017 a dichiarare *“che intende subappaltare le seguenti lavorazioni ricadenti nella categoria OS6: Partizioni interne vetrate di cui al capitolo N della Perizia suppletiva e di Variante n. 4 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017”*, le sotto riportate pronunce dell'ANAC:

- Determinazione n. 5 del 31.01.2001:

... omissis...

“Ed e' stato sottolineato in giurisprudenza che la differenza tra il contratto d'appalto e quello di compravendita (che costituisce il presupposto della fornitura) si desume dalla prevalenza, non solo quantitativa, ma soprattutto funzionale, secondo l'intenzione dei contraenti, della fornitura della materia (vendita) ovvero della prestazione relativa al lavoro (appalto d'opera).” .. omissis ...

“in ogni caso in cui e' configurabile una delle attivita' di cui alle declaratorie dell'allegato A al DPR 34/2000, la funzione caratterizzante da riconoscere al contratto e' da individuare nella realizzazione dell'opera, del lavoro pubblico, che costituiscono, quindi, l'oggetto principale del contratto medesimo.” .. omissis ...

“E' configurabile un contratto di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il contratto di fornitura, si intenda conseguire una prestazione avente per oggetto una merce, un prodotto, che autonomamente soddisfano il bisogno per loro stessa natura. In questo caso gli eventuali lavori di posa e installazione del bene fornito sono di carattere accessorio e strumentale rispetto all'uso dello stesso. Si applicano allora le disposizioni sui contratti di fornitura fra stazione appaltante e impresa e non la normativa sui lavori pubblici.”

.. omissis ...

- Determinazione n. 12 del 22.05.2001:

... omissis...

“Nella determinazione stessa si e' tratta la conclusione che, in ogni caso in cui e' configurabile un'attivita' prevista dalle declaratorie dell'allegato A al DPR n. 34/2000 (concernente, appunto, la qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici) la funzione caratterizzante da riconoscere al contratto è da individuare nella realizzazione dell'opera o del lavoro che costituiscono, quindi, l'oggetto principale del contratto anche se le descrizioni fanno riferimento a forniture e posa in opera.

Va precisato, tuttavia, che alcune delle categorie dell'indicato allegato A al DPR n. 34/2000 (OS13, OS18, OS32 e OS33) riguardano la produzione, fornitura ed il montaggio di

strutture o componenti prodotte industrialmente le quali normalmente richiedono lavorazioni integrative o di completamento da eseguirsi direttamente in cantiere e possono costituire, in via alternativa, parti di un lavoro o di un'opera da realizzare oppure un autonomo lavoro o un'autonoma opera.

.. omissis ...

“Ne consegue che nel caso si verta in ipotesi di fornitura di strutture o di componenti prodotti industrialmente che non sia tale da dover essere considerata come un autonomo lavoro, la stazione appaltante non dovrà indicarla nel bando come lavorazione a se stante rientrando essa nell'ambito della categoria prevalente. Ed in tal caso l'esecuzione della prestazione da parte dell'aggiudicatario potrà avvenire:

a) acquistando le strutture o i componenti prodotti industrialmente e impiegando la propria organizzazione di impresa e le proprie maestranze per porli in opera e realizzare le lavorazioni integrative e di completamento;

b) acquistando le strutture o i componenti prodotti industrialmente e affidando ad un'impresa subappaltatrice in possesso della necessaria qualificazione la posa in opera e la realizzazione delle lavorazioni integrative e di completamento (in tal caso l'importo del subcontratto incide sulla quota del 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile soltanto se sono presenti le condizioni di cui all'art. 18, comma 12, della legge n. 55/90 e dell'art. 141, comma 5, del DPR. n. 554/1999);

c) affidando l'esecuzione dell'intera prestazione (fornitura, posa in opera ed esecuzione delle lavorazioni integrative e di completamento) ad un subappaltatore in possesso di adeguata qualificazione (in tal caso l'importo del subcontratto incide sulla quota del 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile soltanto se sono presenti le condizioni di cui all'art. 18, comma 12, della legge n. 55/90 e 141, comma 5, del DPR n. 554/1999).” .. omissis ...

Conclusivamente, l'Autorita' alla luce delle considerazioni e valutazioni prima illustrate ritiene che: .. omissis ...

c) le attività riportate nelle categorie di cui all'allegato A del DPR 34/2000, qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella declaratoria, sono da ritenersi lavori in quanto non possono che rapportarsi al disposto dell'articolo 3 del DPR 34/2000, il quale fa riferimento alla esecuzione di opere generali ed di opere specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni e, pertanto, ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 55/90 con esclusione del comma 12;

- *Determinazione n. 7/2003 del 13.03.2003 avente ad oggetto "Fornitura e posa in opera di acciaio presagomato":*

... omissis...

“Per quanto riguarda i quesiti formulati va osservato che le norme (articolo 18, comma 12, secondo periodo, del D.P.R. 55/90) fanno divieto per quanto riguarda i lavori del cosiddetto subappalto a cascata mentre non vi sono norme che fanno uguale divieto per i contratti di fornitura e posa in opera o di noli a caldo a meno che siano da considerarsi contratti similari. Va inoltre tenuto presente che fa eccezione a tale divieto (articolo 18, comma 12, secondo periodo, della legge 55/90; articolo 141, comma 2, del d.P.R. 554/1999) l'affidamento della posa in opera di componenti relative lavori rientranti nelle strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554” ... omissis... “La disposizione prevede che il subappaltatore per l'attività di posa in opera può avvalersi di imprese di propria fiducia” ... omissis...

“una interpretazione logico-sistematica della disposizione che prevede i casi per i quali vi è l'eccezione al divieto del cosiddetto subappalto a cascata , fa ritenere che tale eccezione

riguarda anche la fase della posa in opera prevista nei contratti di fornitura e posa in opera di ferri presagomati .”

- Determinazione n. 39/2013 del 23.03.2011:

... omissis...

“la sussistenza o meno di un subappalto non è unicamente legata all’importo del subcontratto o all’incidenza del valore dello stesso sul contratto complessivo (>2%), bensì anche alla "natura" delle prestazioni affidate.” ... omissis...

- Determinazione n. 14/2013 del 10.04.2013:

... omissis...

“Nel caso della fornitura con posa in opera, l’elemento “posa in opera”, rispetto alla “fornitura”, deve concernere specificamente le prestazioni esecutive necessarie a posare in opera un bene prodotto in serie, nel senso di renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione in uso che possiede già di per sé, cioè indipendentemente dalla sua posa in opera.” ... omissis...

“Dirimente poi è la considerazione che la fornitura, nel caso di specie, non ha ad oggetto un bene prodotto in serie, così come ricordato con la circolare del Ministero dei Lavori pubblici, n. 477/UL del 9-3-1983, e che la sua incorporazione nell’opera è frutto dell’impiego di macchinari e operai specializzati.

In tale ottica vale altresì richiamare quanto affermato più recentemente con la Deliberazione n. 35/2008 del 03/09/2008, che “sulla base dello stesso principio (enunciato con la determinazione 12/2001) non possa prescindersi, ai fini della qualificazione del contratto in termini di subappalto o meno, da una valutazione relativa alla fattispecie negoziale concreta, verificando se si tratti di attività riconducibili a quelle tipiche del contratto di fornitura con posa in opera o di nolo a caldo piuttosto che ad un contratto di appalto.” ... omissis

- a richiedere alla Direzione Lavori di voler esprimere, verificata sotto il profilo tecnico la natura delle prestazioni in esame, *“a prescindere dal nomen juris attribuito al rapporto negoziale delle parti”* nel rispetto delle indicazioni ANAC di cui alla succitata Deliberazione n. 847 del 03.08.2016, proprio parere in merito alla qualificazione di tipo sostanziale del subcontratto di cui trattasi, anche con riferimento a quanto domandato con nota prot. n. 23107/XST009 del 24.07.2017 circa l’ipotesi, prevista all’art. 16 del citato subcontratto, di affidamento a terzi da parte del subcontraente CASTELLI 2014 s.r.l. del montaggio e/o posa in opera dei manufatti;
- a confermare, in attesa di quanto sopra richiesto all’A.T.I. Appaltatrice ed alla Direzione lavori, il permanere della sospensione del termine per la conclusione del procedimento;

preso atto che in allegato alla nota prot. 342/17LA del 06.11.2017, acclarata in pari data al prot. n. 39314/XST009, l’A.T.I. Appaltatrice ha provveduto a ritrasmettere il subcontratto debitamente integrato all’art. 8 della suddivisione delle prestazioni contrattuali tra *“voce fornitura”* pari ad *“€ 1.592.019,63 corrispondente al 91,44% del corrispettivo contrattuale”* e *“voce costo della manodopera e del personale pari ad € 149.000,00 corrispondente al 8,56% del corrispettivo contrattuale”*;

preso altresì atto che nella suddetta nota del 06.11.2017 l’A.T.I. Appaltatrice ha altresì attestato che *“le prestazioni affidate a CASTELLI 2014 s.r.l., dal punto di vista tecnico, attengono a fornitura di elementi che, per loro natura, sono prodotti industrialmente e non necessitano di lavorazioni integrative e di completamento da eseguirsi in cantiere e che l’attività di posa e*

installazione degli stessi ha mero carattere accessorio e strumentale”, ribadendo conseguentemente, con riferimento alla Determinazione dell’ANAC n. 7/2003 del 13.03.2003, che “l’attività di posa può essere affidata da CASTELLI 2014 s.r.l. a terzi, tenuto conto che il divieto di cui all’art. 118 comma 11 – secondo periodo – del D. Lgs. 163/2006 sussiste solo nell’ipotesi in cui il contratto sia inquadrato nella fattispecie del subappalto”;

dato atto che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata dalla Stazione Appaltante, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia – BDNA – in data 09.11.2017 – prot. n. PR_BOUTG_Ingresso_0097392_20171109 ha informato “che a carico della suindicata CASTELLI 2014 s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo.”;

richiamata la Delibera n. 847 del 03.08.2016 con la quale l’ANAC evidenzia che “può conclusivamente osservarsi che al di là del nome juris e delle specifiche clausole del contratto ... omissis ..., nonché dell’incidenza della mano d’opera sul valore del contratto, occorre una verifica in concreto delle specifiche attività svolte in cantiere, al fine di accertare se si tratti o meno di subappaltoomissis.... Un simile accertamento non può essere svolto solo sulla base dei documenti trasmessi dagli istanti ma richiede necessariamente la verifica delle reali attività svolte dal subcontraente in cantiere. Come indicato dall’Autorità, tale accertamento è rimesso al direttore dei lavori, il quale è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni del regolamento stesso e nel rispetto degli impegni contrattuali, incluso il controllo sulle attività dei subappaltatori ...omissis....;

visto il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 11929 del 28.11.2017, acclarato in pari data al prot. n. 46495/XST009, con il quale viene evidenziato che: “Ai fini della distinzione tra subappalto e subcontratti non assimilabili al subappalto, le indicazioni della giurisprudenza e dell’ANAC sono concordi nell’affermare che occorre valutare la fattispecie negoziale concreta, con particolare riguardo alla funzionalità del negozio, secondo l’intenzione dei contraenti (cfr. fra le tante, ANAC, Del. 35/2008): si avrà quindi, contratto di appalto “quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell’opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha vendita quando la fornitura riguarda manufatti che rientrano nella normale attività produttiva dell’imprenditore, anche se è necessario apportare modifiche di forma, misura e qualità espressamente richieste dalla controparte “(così C. Cass. Sez. III, 20.11. n. 20301); in altri termini, secondo l’Autorità, occorrerà valutare la prevalenza funzionale, secondo l’intenzione dei contraenti, della prestazione relativa al trasferimento del bene ovvero di quella concernente la realizzazione di un’opera o di un impianto(cfr. ANAC, Del. 12/2001);

- in questa prospettiva, l’Autorità è giunta ad affermare che un contratto deve essere qualificato subappalto, “qualora le lavorazioni di cui a tale sub-contratto, ancorchè l’incidenza della manodopera sia inferiore al 50% del subcontratto appaltato, esorbitano dalla causale contrattuale della compravendita assumendo una prevalente funzione di appalto di lavoro” (cfr. ANAC, Del. 14/2013, riguardante una fornitura con posa in opera di impalcati in acciaio qualificato per la realizzazione di un Viadotto)”.
- ...omissis... le prestazioni affidate a CASTELLI 2014 s.r.l. dal punto di vista tecnico, attengono a forniture di elementi che, per loro natura, sono prodotti industrialmente e non necessitano di lavorazioni integrative e di completamento da eseguirsi in cantiere e che l’attività di posa e installazione degli stessi ha mero carattere accessorio e strumentale”:

atteso che nella suddetta nota prot. SCR n. 11929 del 28.11.2017 viene altresì evidenziato che dalla qualificazione della fattispecie come fornitura non assimilabile al subappalto discende la legittimità della previsione di cui all'art. 16 del subcontratto, in tema di ulteriore sub affidamento da parte della Ditta Castelli;

rilevata l'iscrizione della società CASTELLI 2014 s.r.l. (Partita IVA part. IVA 01746530938) alla C.C.I.A.A. di Bologna;

verificata la regolarità contributiva della società CASTELLI 2014 s.r.l. di cui al DURC on line protocollo INAIL-9222596 emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data 20.02.2018;

visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, approvato con D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata l'insussistenza anche potenziale di situazione di conflitto di interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

visto l'art. 118 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

determina

- di prendere atto, per quanto in premessa esposto in ordine all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) di cui al contratto d'appalto 30.05.2011 stipulato, alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, dalla Regione Piemonte con l'A.T.I. Aggiudicataria e al successivo Atto aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino stipulato con l'A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante), del parere rilasciato, ex Deliberazione ANAC n. 847 del 03.08.2016, dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 11929 del 28.11.2017, acclarato in pari data al prot. n. 46495/XST009, con il quale viene evidenziato che il subcontratto n. G201701707 del 25/05/2017 stipulato tra la Torino S.c.a.r.l. e l'impresa CASTELLI 2014 s.r.l. con sede in Via Einstein n. 63 a San Giovanni in Persicelo (BO) - part. IVA 01746530938 ed avente ad oggetto la "*fornitura con posa in opera di arredi e pareti attrezzate*" per l'importo di complessivi presunti € 1.741.01983 compresi oneri della sicurezza per € 56.435,00 e oltre IVA é qualificabile come contratto di fornitura con posa in opera;

- di prendere conseguentemente altresì atto che la suddetta A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), ha affidato, ex art. 118 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, per il tramite della Società consortile esecutrice alla succitata impresa CASTELLI 2014 s.r.l. la suddetta *fornitura con posa in opera di arredi e pareti attrezzate* in ordine al cui importo l'Appaltatore ha attestato che *“l'importo contrattuale ascrivibile alla voce fornitura è pari ad € 1.592.019,83 corrispondente al 91,44% del corrispettivo contrattuale”*, e che la quota *“ascrivibile alla voce costo della manodopera e del personale è pari ad € 149.000,00 corrispondente al 8,56% del corrispettivo contrattuale”*, come riportato nel subcontratto di fornitura con posa in opera n. G201701707 stipulato tra la Torino scarl ed il Fornitore”;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Maria Luisa TABASSO.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 trattandosi di fattispecie (prestazioni in subaffidamento direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
della STRUTTURA
Arch. Maria Luisa TABASSO

VISTO:
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI